

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV-bis
N. 8

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1252

Concernente la mancata osservanza, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro, della normativa che disciplina l'approvazione dei bilanci preventivi e dei regolamenti organici del personale degli Enti lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate.

Trasmessa alla Presidenza il 21 agosto 1975

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1252

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 15 luglio 1975;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 16 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti;

vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante un « nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali »;

vista la legge 27 novembre 1973, n. 811, su « interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate »;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con i quali gli enti e le istituzioni sopra detti sono stati assoggettati al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958;

udito il relatore.

RITENUTO IN FATTO:

1. — Con lettere n. 3779/TB-28 del 26 luglio 1974 e n. 208/TB-28 del 13 gennaio 1975, il Ministero del turismo e dello spettacolo, a richiesta della Corte, ha riferito che:

— per i bilanci preventivi degli enti e delle istituzioni di cui in premessa, relativi all'esercizio 1973, « a causa della notevolissima sperequazione tra le entrate e le spese previste nei suddetti preventivi, verificatasi per effetto della applicazione della normativa della legge 14 agosto 1967, n. 800 (estensione dell'attività, continua lievitazione dei costi del personale in relazione alla contrattazione sindacale di natura privatistica) e nell'impossibilità di poter decurtare gli stessi in maniera sostanziale, come sarebbe stato necessario per assicurare il pareggio, non è stato in grado di emanare un provvedimento di approvazione... Tuttavia, d'intesa con il Ministero del tesoro, si è provveduto ad autorizzare i singoli enti ad assumere impegni di spesa per un importo corrispondente alle entrate di acquisizione certa ed attendibile, considerando, altresì, che era in corso di esame al Parlamento un provvedimento straordinario di finanziamento, concretatosi poi con la legge 27 novembre 1973, n. 811 con la quale — come è noto — è stato elevato il contributo statale per il 1973 da 16 a 46 miliardi »;

— per i bilanci preventivi dell'esercizio 1974, « si è dato corso all'approvazione, provvedendo contestualmente ad una riduzione della spesa, che, per conseguenza, dovrà essere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mantenuta nei limiti delle entrate presunte, calcolate, per quanto attiene al contributo statale, sulla base del fondo ordinario di 16 miliardi e di una presumibile integrazione commisurata a quella assegnata per il 1973 (30 miliardi) ma ridotta a 28 miliardi per motivi cautelari. Tale determinazione, su conforme parere del Ministero del tesoro, è stata adottata nella fondata previsione che l'intervento statale, per il 1974, non potrà essere di minore entità rispetto a quello attuato nel 1973, anche tenendo conto del disposto dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1973 che assicura un provvedimento di copertura, sia pure non quantificato, dei disavanzi dell'esercizio 1974 »;

— per i bilanci preventivi dell'esercizio 1975 « in data 27 dicembre 1974 ha provveduto all'approvazione dei bilanci preventivi dell'anno 1975 nei limiti delle spese corrispondenti alle entrate di sicura acquisizione. Detto provvedimento è stato adottato su conforme parere della Commissione centrale per la musica ed a seguito di autorizzazione del Ministero del tesoro, comunicata con telegramma n. 012588/186858 del 20 dicembre 1974. Il Ministero del tesoro, col citato telegramma, ha precisato che per l'esercizio 1975 il contributo statale di 16 miliardi, previsto dalle leggi 14 agosto 1967, n. 800 e 10 maggio 1970, n. 291, può ritenersi integrato da un contributo straordinario di 28 miliardi. Per conseguenza le entrate di sicura acquisizione sono state individuate, per quanto riguarda il contributo statale, nell'importo complessivo di 44 miliardi (ripartito come nel 1974) e, per quanto riguarda le entrate proprie degli enti, nelle risultanze dell'ultimo accertamento ricavato dai consuntivi 1973. Non si è mancato di richiamare l'attenzione degli amministratori degli enti sul disposto di cui al VI comma dell'articolo 17 della citata legge n. 800 ».

La questione della legittimità del comportamento del Ministero del turismo e dello spettacolo in ordine alla mancata pronuncia sui bilanci preventivi, compiutamente istruita mediante le richieste formulate dalla Corte e le citate deduzioni ministeriali, è stata direttamente introdotta all'esame della Sezione nell'adunanza odierna.

2. — Con lettera n. 7988/T.31 dell'11 gennaio 1975, il Ministero del turismo e dello spettacolo ha riferito, a richiesta della Corte, sui motivi che lo avevano indotto a non emettere alcuna pronuncia sul regolamento organico del personale dell'Ente autonomo del teatro « G. Verdi » di Trieste ed ha concluso confermando « di non essere in grado di pronunciarsi sul regolamento organico trasmesso dal Teatro "G. Verdi" di Trieste così come su quelli in precedenza trasmessi da altri enti ».

In ordine alla legittimità del comportamento circa la omessa pronuncia sui regolamenti organici del personale degli enti ed istituzioni, il Ministero del tesoro — dal quale nessuna deduzione era stata fatta pervenire alla Corte — ed il Ministero del turismo e dello spettacolo sono stati resi edotti che la questione sarebbe stata esaminata dalla Sezione nell'adunanza odierna e che avrebbero potuto inviare memorie ed esporre anche oralmente al Collegio le proprie ragioni.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha fatto pervenire una memoria scritta in data 10 luglio, con la quale ha dedotto che:

— non si era potuto provvedere all'approvazione dei regolamenti organici perché la legge n. 800 del 1967 aveva dimostrato, fin dalla sua entrata in vigore, « insufficienze e contraddizioni che rendevano inevitabile una profonda revisione normativa del settore a brevissima scadenza »;

— « la prima e fondamentale carenza della legge 800 era incentrata sulla entità e sul meccanismo dell'intervento finanziario dello Stato »;

— « lo spareggio finanziario, già manifestatosi con evidenza preoccupante nel primo anno di applicazione della legge, creò le prime perplessità sulla convenienza di procedere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla immediata definizione degli organici, una volta accertato che la sola spesa per il personale assorbiva le totali risorse degli enti, i quali erano così posti in grado di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ma non di svolgere quella attività che giustificava i dipendenti stessi »;

— a causa della procedura di ripartizione del contributo statale, definita « macchinosa », « gli accertamenti da svolgere si protraevano per quasi tutto l'anno, consentendo la liquidazione dei tre quarti solo a fine esercizio e determinando l'accantonamento " *sine die* " del saldo, che rimaneva bloccato a causa dei debiti contributivi contratti dagli enti per effetto della situazione deficitaria dei bilanci. Gli enti, per conseguenza, erano costretti a contrarre anticipazioni bancarie i cui oneri appesantivano ancora di più la gestione, talché può affermarsi con ogni fondatezza che le intere entrate, decurtate degli interessi passivi dei prefinanziamenti, non coprivano nemmeno la spesa per il personale dipendente, spesa, inoltre, notoriamente elastica in aumento »;

— gravi difficoltà erano costituite « dalla esigenza di affrontare valutazioni di carattere tecnico, senza di che il Ministero non poteva assumere una posizione consapevole e giustificata » in ordine alla composizione, numerica e qualitativa, dei complessi (orchestra, coro, corpo di ballo, banda);

— « ancora più gravi difficoltà si evidenziavano sul piano formale e giuridico », attesa la tipologia estremamente varia dei rapporti di lavoro tra gli enti ed i dipendenti e la esistenza, fin dal 1968, di contratti collettivi di lavoro nazionali, i quali disciplinavano non solo il trattamento economico del personale artistico e tecnico ma anche taluni aspetti dello stato giuridico e delle prestazioni che ad esso personale venivano richieste;

— un intervento in materia da parte dei due Ministeri « avrebbe dato luogo a conflitti di norme o quanto meno ad interferenze, a parte la discutibile opportunità di sottoporre a revisione norme contrattuali già approvate, oltre che dall'organizzazione aziendale, dalle tre confederazioni sindacali ed ormai di corrente applicazione »;

— « la complessità degli elementi da considerare, le valutazioni di fatti tecnici non apprezzabili in sede amministrativa, l'insufficienza della copertura finanziaria aggravata dal forzato ritardo nel pagamento dei contributi, l'interferenza con altre normative in atto, la difficoltà di unificare rapporti di lavoro eterogenei, il pericolo di sottoporre a scosse il delicato meccanismo teatrale, le fluttuazioni numeriche del personale da inquadrare hanno posto un fondato dubbio non soltanto sull'opportunità o meno di dar corso all'adempimento in parola, ma addirittura sulla possibilità concreta di realizzarlo, beninteso in modo produttivo e soddisfacente e non lesivo del funzionamento di un così importante settore culturale »;

— « le difficoltà sopra esposte, emerse... sin dall'epoca di prima applicazione della legge n. 800, hanno costretto l'Amministrazione a soprassedere dall'adozione di provvedimenti — quali l'approvazione dei regolamenti organici — che avrebbero potuto configurarsi come avallo di una situazione anomala e non sostenibile con le disponibilità del bilancio statale. Si è ritenuto invece più consono ad un corretto atteggiamento dell'Amministrazione evidenziare subito le riscontrate anomalie di fondo, al fine di pervenire alla loro eliminazione nel quadro di organiche e radicali misure legislative »; misure che non hanno avuto attuazione sia a causa delle « vicende politiche degli ultimi anni », sia per l'estrema difficoltà di reperire « i fondi necessari per assicurare agli enti i mezzi indispensabili ad una sana e corretta gestione ».

3. — Il Ministero del turismo e dello spettacolo è comparso avanti la Sezione nelle persone del vice direttore generale dello spettacolo, Dott. Adolfo De Nicola, e del Capo dell'Ufficio legislativo, Dott. Alfonso Paladino, i quali hanno ribadito le ragioni esposte nella

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

memoria ministeriale, soggiungendo che solo cinque enti hanno finora inviato lo schema di regolamento organico e che in data odierna sarebbe stato presentato al Parlamento il disegno di legge governativo concernente la nuova disciplina del settore.

Il Ministero del tesoro, il cui concerto è prescritto dall'articolo 25 della legge n. 800 del 1967 ai fini dell'approvazione dei regolamenti organici, non ha fatto pervenire alcuna memoria né ha ritenuto di fare esporre oralmente le proprie ragioni.

4. — Le due questioni — quella relativa ai bilanci preventivi e quella concernente i regolamenti organici — pur costituendo distinte fattispecie sono, in realtà, intimamente connesse e vanno perciò trattate contestualmente.

Va ricordato, prima di tutto, accantonando, per momento, quanto attiene allo stato giuridico, di cui si dirà in seguito, che gli oneri per il personale (artistico, tecnico, amministrativo) costituiscono la componente primaria delle spese degli enti e delle istituzioni, tanto da superare, essi soli, in molti casi, l'entità del contributo statale.

Pertanto, gli accertamenti di entrate e gli impegni di spesa relativi caratterizzano la gestione, la quale ha come oggetto l'organizzazione e l'esecuzione degli spettacoli lirici, dei concerti e dei balletti, tutti inscindibilmente legati alla esistenza ed alla funzionalità delle orchestre, dei cori, dei corpi di ballo e del personale tecnico delle varie categorie. Se, dunque, la situazione finanziaria degli enti e delle istituzioni è così tanto condizionata, da un lato, dalla provvista dei mezzi finanziari e, dall'altro, dal trattamento economico del personale, nelle sue particolari categorie, è opportuno e necessario considerarla nel suo insieme, al fine di evitare che l'esame settoriale delle due questioni possa alterarne e distorcerne la visione unitaria, di gran lunga più importante e significativa.

CONSIDERATO:

1. — La normativa sui bilanci preventivi è contenuta nell'articolo 17 della legge n. 800 del 1967, il quale dispone:

« I bilanci di previsione ed i programmi di attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono. In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto. Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione. Gli impegni di spesa che eccedono le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso... Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio ».

La normativa or ora riportata non abbisogna di particolare illustrazione. Essa esplicitamente attribuisce al Ministero vigilante penetranti poteri di valutazione sui bilanci ad esso inviati e, soprattutto, un potere-dovere di approvazione che è irrinunciabile, anche per gli effetti che al provvedimento sono collegati: dalla eseguibilità del bilancio alla applicabilità

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle sanzioni poste a carico degli amministratori presenti e non dissenzienti in caso di assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle previsioni ed alle disponibilità del bilancio approvato. La Corte ha ripetutamente affermato che un siffatto documento deve costituire, al tempo stesso, guida e limite alla gestione, la cui condotta solo ad esso deve conformarsi. E non v'ha dubbio che il potere-dovere del Ministero non si possa e non si debba concretare in una sorta di rassegnata acquiescenza al deliberato degli enti ma che, esauritasi senza positivo esito la procedura stabilita dall'articolo 17 della legge 800 del 1967, il Ministero stesso, per giungere all'approvazione, possa avvalersi degli altri strumenti che l'ordinamento giuridico appresta, non escluso il ricorso al commissario *ad acta* ai fini della redazione di un bilancio preventivo che tenga conto non già di semplici aspettative ma delle reali ed effettive disponibilità della finanza statale in quel momento. E ciò va detto non solo e non tanto per l'esigenza che la norma sia applicata rigorosamente sul piano formale ma anche e soprattutto affinché si possa evitare l'instaurarsi di gestioni di fatto che dischiudono ingresso a fattori di dissesto e di disordine amministrativo e di gestione.

Non ignora, certamente, la Corte le condizioni di disagio in cui si sono trovati gli enti e le istituzioni, da un lato, ed il Ministero, dall'altro: ma, ciò nonostante, non può avallare, nell'esercizio della propria funzione di controllo, inequivocabili violazioni di legge, quale quella della mancata pronuncia sui bilanci di previsione. Né può la Corte prendere in considerazione l'eventualità che, per effetto della puntuale applicazione della legge, gli enti e le istituzioni pervengano alla sospensione od alla cessazione dell'attività, esulando tale valutazione dalla sua competenza, riservata, come essa è, a quella politica del Governo e del Parlamento, poiché, a norma dell'articolo 1 della legge n. 800 del 1967, « lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale ».

La mancata approvazione dei bilanci di previsione degli enti e delle istituzioni per l'esercizio 1973 va pertanto dichiarata non conforme a legge.

2. — Per quanto concerne i bilanci preventivi degli esercizi 1973, 1974 e 1975 va considerato il comportamento posto in essere dal Ministero del tesoro. Questo, sebbene non sia chiamato dalla normativa (articolo 17 citato) ad esprimere un formale concerto sull'approvazione, è stato sentito da quello del turismo e spettacolo in ordine alle disponibilità della finanza statale, al fine di stabilire in quale misura i contributi agli enti ed alle istituzioni potessero essere assegnati per i tre esercizi.

Il Ministero del tesoro, a quanto indirettamente risulta dalle due lettere di quello del turismo e spettacolo numero 3779/TB-28 del 26 luglio e n. 207/TB-28 del 13 gennaio 1975, già precedentemente in larga misura riprodotte, ha manifestato l'avviso che, per i tre esercizi, oltre ai contributi di 16 miliardi autorizzati da precedenti leggi (n. 800 del 1967 e n. 291 del 1970), si potesse contare per il 1973, su una maggiorazione del contributo statale di 30 miliardi e, per il 1974 e per il 1975, su una uguale maggiorazione, ridotta, « per motivi cautelari », a 28 miliardi. Per i primi due esercizi si faceva riferimento al disegno di legge allora in corso di esame da parte del Parlamento, poi divenuto la legge n. 811 del 1973 (vedansi articoli 2 e 7); per il 1975 nessun riferimento era possibile, in quanto non esisteva allora neanche un disegno di legge che prevedesse finanziamenti per tale esercizio.

Il comportamento del Ministero del tesoro va quindi censurato in quanto nessun affidamento poteva farsi, all'epoca, su finanziamenti statali.

3. — Le formule, poi, adoperate dal Ministero del turismo e dello spettacolo inducono ad ulteriori considerazioni. Per il 1973, pur non avendo emanato un provvedimento di approvazione, detto Ministero ha autorizzato gli enti « ad assumere impegni di spesa per un importo corrispondente alle entrate di acquisizione certa ed attendibile »; per il 1974 « ha dato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso all'approvazione » riducendo però la spesa « nei limiti delle entrate presunte, calcolate, per quanto attiene al contributo statale, sulla base del fondo ordinario di 16 miliardi e di una presumibile integrazione » di 28 miliardi e richiamando anche l'articolo 7 della legge n. 811 del 1973 che preannuncia la copertura dei disavanzi dell'esercizio 1974 con l'emanda legge di riforma; per il 1975 ha approvato i preventivi « nei limiti delle spese corrispondenti alle entrate di sicura acquisizione » ed « individuate per quanto riguarda il contributo statale, nell'importo complessivo di 44 miliardi », dando per scontato un contributo straordinario di 28 miliardi.

In tutti e tre i casi, abbia o meno il Ministero emesso pronuncia di approvazione, il comportamento ministeriale risulta motivato — per la parte eccedente i 16 miliardi — solo da speranze, da aspettative, senza giuridico fondamento, di contributi straordinari, per di più arbitrariamente quantificati.

Né vale, come in concreto è avvenuto, autorizzare l'assunzione di impegni di spesa, quando gli accertamenti di entrata — che di quelli sono il logico ed insostituibile, oltre che giuridico, presupposto — non trovano nella realtà normativa alcuna corrispondenza.

Il bilancio preventivo, infatti, è un documento inscindibile il cui contenuto non può essere fatto oggetto di valutazioni parziali e settoriali. Le formule usate, pertanto, svuotano di significato l'asserita approvazione che tale, sostanzialmente, non è.

La mancata approvazione, inoltre, ha vanificato la disposizione in virtù della quale i componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione degli assenti e dei dissenzienti, sono personalmente e solidalmente responsabili in caso di assunzione di impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio *approvato*.

Il comportamento del Ministero del turismo e dello spettacolo va quindi dichiarato non conforme a legge anche per quanto attiene ai preventivi 1974 e 1975.

4. — In una siffatta situazione si inserisce la vicenda dei regolamenti organici del personale che, per le ragioni esposte, va trattata insieme a quella dei bilanci preventivi.

In mancanza delle deduzioni del Ministero del tesoro, vanno considerate quelle rappresentate dal Ministero del turismo e spettacolo, le quali si concretano, in buona sostanza, nell'affermazione che la formalizzazione dei rapporti giuridici ed economici tra gli enti e le istituzioni ed il personale delle varie categorie avrebbe comportato notevole aggravio di spese, a cui non sarebbe stato possibile far fronte per la mancanza di finanziamenti adeguati.

In disparte la fondamentale considerazione che nulla può giustificare l'inadempimento di una precisa norma di legge, va subito detto che l'assenza di una normativa concernente il personale — alla cui adozione ed emanazione il Ministero ha ritenuto di non dover pervenire per le ragioni da esso esposte — non può essere considerata un rimedio ed un mezzo di contenimento della spesa. Nella realtà, infatti, la dinamica di questa ha seguito egualmente un ritmo fortemente ascendente, al quale gli enti e le istituzioni non sono stati in grado di far fronte con i mezzi finanziari a loro disposizione, al punto che hanno fatto ricorso al credito bancario, con un onere pesantissimo di interessi passivi il quale ha ancora più aggravato la situazione deficitaria.

Cade qui acconcio rammentare che un regolamento organico del personale consta di due parti essenziali: lo stato giuridico ed il trattamento economico. Se soltanto quest'ultimo va regolato dai contratti di lavoro — ma limitatamente al personale artistico e tecnico (articolo 25, ultimo comma legge n. 800 del 1967) — la disciplina dello stato giuridico deve avere la sua sede propria a norma di legge nel regolamento organico. Né ha pregio, a tal fine, la precisazione fatta dal Ministero del turismo e spettacolo nella sua memoria (lettera n. 2533/GE 2/1/F del 10 luglio 1975) che il contratto di lavoro, « nel determinare le retribuzioni, fissa norme relativamente alle assunzioni, alle qualifiche, alle categorie, alle mansioni, ai turni di lavoro alle prestazioni speciali, all'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie, ai permessi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'aspettativa, alle assenze per malattia, agli infortuni sul lavoro, ai provvedimenti disciplinari, alla indennità di anzianità, al servizio militare, alle trasferte e così via ». Sono tutte, queste, materie che attengono allo stato giuridico e che avrebbero dovuto trovare collocazione e disciplina proprio nei regolamenti, ciò che, invece, non è avvenuto, non essendo stato puntualmente attuato l'articolo 25 della legge n. 800 del 1967. A giustificare siffatta inadempienza non vale addurre le difficoltà menzionate dal Ministero della memoria citata, derivanti dalla « tipologia estremamente varia » del « rapporto di lavoro tra gli enti ed i dipendenti »: è certo, infatti, che la soluzione dei problemi non viene facilitata né individuata rinviandola o, addirittura, rinunciando a trovarla.

Ed a questo punto, al fine di vieppiù giustificare la contestuale trattazione delle due questioni, vale richiamare quanto è stato già fatto presente dal Ministero del turismo e spettacolo per i bilanci preventivi e che viene ripetuto anche a proposito dei regolamenti organici: l'alternativa tra un drastica riduzione delle spese con possibile cessazione dell'attività degli enti e l'adozione del comportamento tenuto dal Ministero in ordine sia ai bilanci preventivi come ai regolamenti organici. Come già detto in precedenza la scelta spetta, sul piano politico, al Governo ed al Parlamento, sicché non compete alla Corte operarla in sede di controllo né può la Corte, nell'esercizio del suo potere di controllo, avallare un indirizzo dal quale deriva l'inosservanza di precise norme di legge.

Per i motivi esposti, il comportamento del Ministero del turismo e spettacolo va dichiarato non conforme a legge in ordine alla mancata pronuncia sui regolamenti organici del personale ad esso inviati dagli enti.

5. — Carente risulta l'attività esplicata dal Ministero del turismo e spettacolo per quanto attiene alla redazione dei regolamenti organici del personale, alla quale — come oralmente hanno fatto presente i rappresentanti ministeriali in adunanza — ben otto enti ed istituzioni su tredici non hanno ancora provveduto, mentre l'articolo 25 della legge n. 800 del 1967 stabiliva, per tale adempimento, il termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa; sono trascorsi, invece, inutilmente, oltre sette anni. Non risulta che il Ministero del turismo e spettacolo sia in qualche modo intervenuto presso gli enti e le istituzioni inadempienti nell'esercizio della funzione di vigilanza; anzi, il contenuto sia della memoria pervenuta alla Corte come degli interventi svolti oralmente avanti la Sezione, dai rappresentanti ministeriali — oltre che della lettera già citata concernente il teatro « G. Verdi » di Trieste — denotano l'intendimento del Ministero vigilante di disapplicare la norma di legge.

Per le ragioni già esposte, tale comportamento va censurato.

6. — I tempi di pagamento del contributo statale agli enti ed alle istituzioni non hanno seguito, secondo quanto riferito dal Ministero del turismo e dello spettacolo nella memoria prodotta, le scadenze fissate dall'articolo 22 della legge n. 800 del 1967: « per i tre quarti all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente od istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge »; e non, quindi, « a fine gestione previo riscontro di regolarità », come si afferma nella memoria ministeriale. Il pagamento dei tre quarti del contributo a fine esercizio e l'accantonamento *sine die* del saldo hanno vieppiù sconvolto la gestione impedendo agli enti ed alle istituzioni di disporre tempestivamente del contributo statale — anche se inadeguato, come ripetutamente lo qualifica il Ministero — con la sola possibilità di ricorrere all'onerosissimo credito bancario per affrontare le esigenze della gestione. Si tratta di un'altra violazione di una precisa norma di legge, che, anch'essa, va censurata. È opportuno precisare che, al 31 dicembre 1974, risultavano non versati dagli enti e dalle istituzioni all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ai lavoratori dello spettacolo (ENPALS) circa 13 miliardi per contributi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. Q. M.

a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dichiara non conforme a legge il comportamento del Ministero del turismo e dello spettacolo in ordine:

a) alla mancata approvazione dei bilanci preventivi ad esso inviati dagli enti e dalle istituzioni ed al ricorso a formule inidonee a sostituirla;

b) al mancato esercizio dei poteri di vigilanza inteso a far adottare agli enti ed alle istituzioni inadempienti (8) il regolamento organico del personale;

c) alla mancata approvazione dei regolamenti organici ad esso inviati da cinque enti;

d) al ritardo di circa un anno, rispetto al termine fissato dal citato articolo 22 della legge n. 800 del 1967, frapposto al pagamento agli enti ed alle istituzioni dei tre quarti del contributo statale ed al rinvio *sine die* di quello del saldo.

Formula rilievo nei confronti del Ministero del tesoro per avere esso dato a quello del turismo e dello spettacolo affidamenti su contributi statali non previsti da alcuna norma di legge.

Ordina che copia della presente determinazione, a norma del citato articolo 8 della legge n. 259 del 1958, sia inviata all'On.le Ministro per il tesoro ed all'On.le Ministro per il turismo e per lo spettacolo nonché all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli Onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento, affinché questo possa, ove lo ritenga, tener conto di quanto in essa la Corte ha considerato, in sede di esame del disegno di legge sulla ristrutturazione del settore, che i rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo hanno oralmente comunicato essere stato presentato al Parlamento in data odierna.

IL RELATORE

f.to Mesiti

IL PRESIDENTE F.F.

f.to Caccia